

Ordinanza del Sindaco n. 163 del 12/03/2020

**Oggetto: MISURE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19
PER IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE**

IL SINDACO

Visto l'articolo 32 della Costituzione;

Vista la L.R.T. 29 dicembre 2003, n. 67, *Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività*;

Vista la L. 23 dicembre 1978, n. 833 ed, in particolare, l'articolo 32, che prevede che in materia di igiene e sanità pubblica sono emesse dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente con efficacia estesa al territorio comunale;

Visto il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante *Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19*;

Visto il DPCM del 1 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Viste le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale adottate per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19;

Vista l'ordinanza sindacale n. 95 del 4 marzo 2020 con la quale si è disposta, tra l'altro, la chiusura degli spogliatoi del Campo scuola "R. Martelli";

Visto il DPCM del 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato in GU Serie generale n. 62 del 9 marzo 2020;

viste le prescrizioni contenute all'art. 1 commi 1 e 2 del DPCM 9/3/2020;

considerato che il comma 3 dell'art. 1 citato ha sostituito come segue l'art. 1 comma 1 lett. d) DPCM 8/3/2020 come segue: "sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed

internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro";

rilevato che appare opportuno procedere alla sospensione dell'apertura del Campo scuola R. Martelli stabilendo, in aderenza a quanto previsto dall'art. 1 comma 3 del DPCM citato, che l'accesso all'impianto è consentito "a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali", sempre nel rispetto ed inapplicazione delle prescrizioni di contenimento in esso contenute;

rilevato che sono pervenute comunicazioni di presenza nel territorio comunale di atleti riconducibili ai precetti di cui al DPCM citato;

Ritenuto che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

Visto il D. Lgs. 267/2000 ed, in particolare, gli articoli 50 – comma 5 e 54;

Vista la L 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i.;

Visto il D. Lgs. n. 42/2004;

Vista la L.R.T. 25 febbraio 2010, n. 21, Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti ed attività culturali

ORDINA

per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati, la sospensione dell'apertura del Campo scuola "R. Martelli" fino al 3/4/2020, in attuazione delle previsioni di cui all'art. 2 DPCM 9/3/2020, stabilendo, in aderenza a quanto previsto dall'art. 1 comma 3 del DPCM citato, che l'accesso all'impianto è consentito "a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali", sempre nel rispetto ed in applicazione delle prescrizioni di contenimento in esso contenute;

DISPONE

- che la presente ordinanza sia pubblicata sulla Rete Civica/sezione *Albo on Line* del Comune di Livorno;
- che la presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Livorno ed all'Azienda USL Toscana Nord Ovest;

RENDE NOTO

- che, ai sensi degli articoli 5 e 6 della L. 7 agosto 2011, il responsabile del procedimento è il Dirigente Settore Sport e Demanio che provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti;
- che il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale.

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR della Toscana entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla sua adozione.

Visto del Segretario Generale: MASSAI MARIA LUISA

Livorno li, 12/03/2020

IL Sindaco

SALVETTI LUCA / ArubaPEC S.p.A.

Contrassegno Elettronico

TIPO QR Code

IMPRONTA (SHA-256): dba2e0147d560577197a9cf1b25f0f4c016e9d358b7322fc8cf5d31624b99068

Firme digitali presenti nel documento originale

LUCA SALVETTI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Ordinanza N.163/2020

Data: 12/03/2020

Oggetto: MISURE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 PER IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=9f785e9889d6a300_p7m&auth=1

ID: 9f785e9889d6a300